



Kaminfeger Schweiz
Ramoneur Suisse
Spazzacamino Svizzero

Statuti

2017

Spazzacamino Svizzero
Renggerstrasse 44
5000 Aarau
Tel. +41 62 834 76 66
E-Mail: info@kaminfeger.ch
Website: www.spazzacamino.ch

SOMMARIO

I. NOME, RAGIONE SOCIALE, SEDE e SCOPO.....	3
II. AFFILIAZIONE	3
III. ORGANI	4
A. Assemblea dei delegati	4
B. Comitato centrale (amministrazione).....	6
C. Conferenza dei Presidenti.....	8
D. Commissione di gestione	9
E. Ufficio di revisione	10
IV. TRIBUNALE ARBITRALE	10
V. FINANZE	10
VI. DISPOSIZIONI FINALI	11

Per garantire una maggiore leggibilità del presente, qui di seguito verrà utilizzata per semplicità solo la forma maschile per riferirsi a persone di entrambi i sessi, senza alcuna intenzione di escludere la forma femminile.

I. NOME, RAGIONE SOCIALE, SEDE e SCOPO

Art. 1 Nome, Ragione sociale, Sede e Scopo

1 Con il nome „Kaminfeger Schweiz“, „Ramoneur Suisse“, „Spazzacamino Svizzero“, si è istituita l'Associazione professionale svizzera dei maestri spazzacamini detta qui di seguito „Spazzacamino Svizzero“, ai sensi degli articoli 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Spazzacamino Svizzero è l'organizzazione mantello delle associazioni cantonali e regionali. In mancanza di un'associazione cantonale molti cantoni limitrofi oppure regioni geograficamente confinanti possono unirsi in un'associazione regionale.

2 La sede di Spazzacamino Svizzero corrisponde al domicilio del Segretariato.

Art. 2 Scopo

1 Spazzacamino Svizzero tutela gli interessi tecnici, politici ed economici dei propri membri nei settori della categoria quali il riscaldamento, le attività di spazzacamino, gli impianti tecnici di edifici, la ventilazione confort, la protezione dell'ambiente e la prevenzione antincendio.

2 Spazzacamino Svizzero si impegna a favore dei propri membri per lo sviluppo della professione e delle tecniche di lavoro nonché della sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro.

3 I membri si avvalgono delle proposte di formazione atte a promuovere la qualità professionale e imprenditoriale della categoria; tutto ciò sino al superamento dei relativi esami professionali superiori.

4 Inoltre i membri si avvalgono anche di prodotti specifici offerti dal settore commercio, delle diverse soluzioni settoriali, per esempio nell'ambito assicurativo, così come dei servizi di consulenza specifica.

II. AFFILIAZIONE

Art. 3 Tipi di affiliazione

1 Principio: divengono membri attivi coloro che risultano membri attivi delle associazioni cantonali e regionali.

2 Le differenti categorie di membri affiliati sono definite nel Regolamento d'affiliazione.

Art. 4 Diritti e doveri

1 Tutti i membri hanno il diritto di partecipare alle Assemblee dei delegati di Spazzacamino Svizzero. Il diritto al voto e all'elezione spetta però solo ai membri attivi, rappresentanti delle associazioni cantonali e regionali.

2 I membri sono soggetti alle disposizioni legali, agli Statuti nonché alle decisioni e ai Regolamenti dell'Assemblea dei delegati, della Conferenza dei Presidenti e del Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero.

3 L'Assemblea dei delegati stabilisce l'ammontare e la composizione delle quote-membri. Queste ultime sono regolate nel Regolamento d'affiliazione.

Art. 5 Fine di affiliazione

1 L'affiliazione si conclude in caso di dimissioni oppure di decesso di un membro (unicamente per persone fisiche), di scioglimento (in caso di persone giuridiche o enti), di un'esclusione oppure di scioglimento da parte dell'Associazione Spazzacamino Svizzero.

2 Le dimissioni dall'associazione cantonale o regionale determinano automaticamente anche l'uscita dall'Associazione mantello.

3 I membri che non adempiano ai propri impegni finanziari (in particolare il versamento della quota-membri) e che, nonostante solleciti nonché ammonimenti scritti da parte del Comitato centrale non assolvono il proprio dovere violando gli interessi di Spazzacamino Svizzero, potranno essere esclusi ad opera del Comitato centrale stesso.

4 La fine di affiliazione non ha alcuno influsso sull'adempimento antecedente degli obblighi e dei diritti.

Art. 6 Sanzioni

1 I membri che infrangono gli interessi di Spazzacamino Svizzero vengono ammoniti dal Comitato centrale.

2 Se il richiamo viene ignorato, ne segue un ammonimento formale con la minaccia di esclusione dall'affiliazione in caso di recidività.

3 In contemporenea, vale a dire, oltre al richiamo e all'ammonimento, il Comitato centrale ha la facoltà, in caso di violazione degli Statuti, delle decisioni approvate dall'Assemblea dei delegati, dalla Conferenza dei Presidenti o dallo stesso Comitato centrale, di infliggere più ammende contro il membro recidivo da CHF 500.00 fino a CHF 10'000.00; quest'ultime spettano all'Associazione.

4 Contro tale decisione il membro sanzionato può inoltrare ricorso entro 30 giorni dalla notifica, presso il tribunale arbitrario competente (vedi art. 28 del presente).

Art. 7 Diritti e responsabilità

1 I membri dimissionari, esclusi oppure usciti dall'adesione, perdono ogni diritto sul patrimonio di Spazzacamino Svizzero.

2 Tuttavia gli ex-membri, rispettivamente i loro successori legali, rispondono degli obblighi in corso verso Spazzacamino Svizzero derivanti dall'affiliazione.

III. ORGANI

Art. 8 Principio

1 Gli organi di Spazzacamino Svizzero sono: l'Assemblea dei delegati, il Comitato centrale, la commissione di gestione, l'Ufficio revisione nonché la Conferenza dei Presidenti.

2 Gli organi ufficiali di stampa sono il giornale della categoria di Spazzacamino Svizzero nonché il Foglio ufficiale svizzero di commercio (fusc).

3 Si possono istituire ulteriori organi solo in seguito a modifiche degli Statuti.

A. Assemblea dei delegati

Art. 9 Assemblea dei delegati

1 L'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero raggruppa i delegati delle associazioni cantonali e regionali.

2 Ogni associazione cantonale e regionale ha il diritto di inviare almeno due delegati. Se l'associazione cantonale o regionale conta più di 10 membri attivi, può inviare un delegato supplementare per ogni dieci membri associati, vale a dire a partire da 11 membri un delegato supplementare, a partire da 21 membri, ne può mandare 2 e così via.

3 I membri del Comitato centrale non possono esercitare la funzione di delegato.

Art. 10 Convocazione

1 L'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero ha luogo annualmente tra il mese di maggio e la fine di giugno.

2 Le Assemblee straordinarie dei delegati vengono convocate dal Comitato centrale quando si ritiene necessario, nonché quando minimo tre organizzazioni cantonali o regionali, la commissione di gestione oppure l'Ufficio di revisione ne richiedono la convocazione presso il Comitato centrale. Se quest'ultimo non soddisfa la richiesta entro 30 giorni, i diretti interessati, vale a dire le tre associazioni cantonali e regionali, la commissione di gestione oppure l'Ufficio di revisione possono convocarla direttamente loro stessi.

3 La convocazione dell'Assemblea ordinaria dei delegati avviene per iscritto con la comunicazione dell'ordine del giorno, minimo 20 giorni prima della data stabilita.

4 Istanze e nomine per le elezioni di membri all'attenzione dell'Assemblea dei delegati devono essere inoltrate entro fine febbraio all'indirizzo del Comitato centrale. Le dimissioni devono essere comunicate a tempo. Eventuali dimissioni vengono comunicate alla Conferenza dei Presidenti di autunno.

5 Non saranno prese decisioni su trattande che non sono state messe all'ordine del giorno; se rilevanti per l'Assemblea, esse verranno trasmesse al Comitato centrale.

Art. 11 Presidenza e verbale

1 La presidenza è assunta dal Presidente centrale di Spazzacamino Svizzero, in caso di impedimento subentra il vice-presidente. In caso necessario è possibile nominare un presidente di giornata.

2 Durante l'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero va stilato un verbale. Esso viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalista che non deve essere per forza un membro dell'Associazione rispettivamente un membro del Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero. Il verbale va inviato alle associazioni cantonali e regionali nonché alla commissione di gestione di Spazzacamino Svizzero e dovrà essere approvato alla prossima Assemblea dei delegati. In caso urgente si può inviare il verbale o estratti di esso ai membri con notifica della scadenza di ricorso che, se non viene rispettata, si passa alla ratifica del suddetto verbale rispettivamente degli estratti interessati confermandone l'approvazione.

Art. 12 Compiti e competenze

1 All'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero vengono conferiti tutti i compiti, le competenze e le responsabilità che nell'ambito legale, statutario o regolamentare non vanno attribuiti ad altri organi di Spazzacamino Svizzero.

2 Nella competenza e nei compiti dell'Assemblea dei delegati ricadono:

- a. Decisione sull'affiliazione o sull'esclusione di un'associazione cantonale o regionale in base alle raccomandazioni della Conferenza dei Presidenti di Spazzacamino Svizzero.
- b. Approvazione del verbale dell'Assemblea dei delegati dell'anno precedente, del rapporto annuale e dei conti annuali di Spazzacamino Svizzero.
- c. Determinazione del quorum e designazione del seggio elettorale dell'Assemblea dei delegati.
- d. Elezione del Presidente centrale di Spazzacamino Svizzero, o se opportuno, di un presidente di giornata.
- e. Approvazione e modifiche degli Statuti.
- f. Elezione e destituzione del Comitato centrale, della commissione di gestione e dell'Ufficio di revisione, dei membri della commissione GQ nonché di ulteriori organi previsti dagli Statuti di Spazzacamino Svizzero.
- g. Elezione del Presidente e dei membri della commissione di gestione.

- h. Elezione dell'Ufficio di revisione, se opportuno anche dei revisori.
- i. Approvazione della visione e del modello-guida di Spazzacamino Svizzero.
- j. Presa di conoscenza e accettazione dei rapporti della commissione di gestione e dell'Ufficio di revisione.
- k. Approvazione dei conti annuali e del preventivo.
- l. Approvazione della quota annuale dei membri di Spazzacamino svizzero proposta dal Comitato centrale.
- m. Deliberazione concernente il discarico per il Comitato centrale e per gli organi responsabili dei conti annuali.
- n. Decisioni relative a istanze e ricorsi inoltrati dai membri e dal Comitato centrale contro altri organi associativi.
- o. Nomine di membri onorari di Spazzacamino Svizzero.
- p. Decisioni su altri affari e dossier sottoposti a esame dal Comitato centrale all'indirizzo dell'Assemblea dei delegati.
- q. Designazione delle associazioni cantonali e regionali che organizzeranno le successive Assemblee di Spazzacamino Svizzero (con riguardo alle regioni linguistiche).
- r. Decisioni finanziarie illimitate nella misura che esse non compromettano l'esistenza di Spazzacamino Svizzero. In tal caso ogni delegato ha il diritto di inoltrare ricorso presso la giurisdizione competente.

Art. 13 Quorum e rappresentanza

1 L'Assemblea dei delegati ha la facoltà di deliberare, su riserva di prescrizioni legali imperative e contrarie, indipendentemente dal numero di delegati presenti.

2 I membri sono rappresentati dai loro delegati.

Art. 14 Deliberazione

1 Ogni delegato ha un voto.

2 In caso di parità di voti, l'istanza viene respinta.

3 Le votazioni sono di regola palesi e avvengono per alzata di mano; le elezioni invece sono a scrutinio segreto. L'Assemblea può adottare un'altra regolamentazione solo con l'approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti.

4 I membri del Comitato centrale non hanno diritto al voto durante l'Assemblea dei delegati, ma soltanto il diritto alla elezione (persone).

B. Comitato centrale (amministrazione)

Art. 15 Convocazione, durata dei mandati, costituzione

1 Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero è composto dal Presidente centrale, dal vice-presidente e da due a cinque altri membri.

2 La durata dei mandati è di quattro anni. La rieleggibilità è in principio possibile. Il Presidente centrale è rieleggibile sino al proprio ritiro dalla vita professionale (obbligo di versamento dei contributi AVS), mentre per gli altri membri del Comitato, la durata massima del mandato è di 12 anni.

3 La durata ufficiale di ogni mandato inizia in principio con l'elezione e termina alla rispettiva Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero.

4 Il Comitato si auto-costituisce a eccezione del Presidente centrale che viene eletto direttamente dall'Assemblea dei delegati.

Art. 16 Presidenza e verbale

1 La presidenza è assunta dal Presidente centrale, in caso di impedimento, dal vice-presidente di Spazzacamino Svizzero. In caso di necessità è possibile nominare anche un presidente di giornata.

2 È necessario stilare un verbale durante le sedute del Comitato centrale. Il verbale va siglato dal Presidente centrale e dal verbalista che deve necessariamente essere membro del Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero. Il suddetto verbale va inviato ai membri del Comitato centrale e alla commissione di gestione di Spazzacamino Svizzero. Esso dovrà essere approvato alla seduta successiva. In caso urgente si può inviare il verbale o estratti di esso ai membri con notifica della scadenza di ricorso che, se non viene rispettata, si passa alla ratifica del suddetto verbale rispettivamente degli estratti interessati confermandone l'approvazione.

Art. 17 Compiti e competenze

1 Il Comitato centrale è l'organo amministrativo supremo di Spazzacamino Svizzero. Esso determina la politica amministrativa tenendo presente il modello-guida di Spazzacamino Svizzero assumendone la vigilanza assoluta.

Oltre ciò il Comitato centrale elegge i presidenti e i rappresentanti delle commissioni permanenti di Spazzacamino Svizzero a eccezione del Presidente della commissione GQ.

2 Nella competenza e nei compiti del Comitato centrale ricadono:

- a. Direzione e conduzione degli affari di Spazzacamino Svizzero nella misura che questi ultimi non siano stati delegati (ai sensi degli articoli 13, 19 e 23 dei presenti Statuti).
- b. Supervisione dei settori amministrativi e degli affari delegati.
- c. Elaborazione e aggiornamento regolare della visione e del modello-guida di Spazzacamino Svizzero che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei delegati.
- d. Determinazione della strategia nazionale di Spazzacamino Svizzero nel quadro della visione e del modello-guida.
- e. Rappresentanza di Spazzacamino Svizzero verso terzi (nella misura che non se ne faccia carico già il Segretariato generale) nonché la regolamentazione del diritto di firma.
- f. Creazione, regolamentazione e scioglimento di commissioni di Spazzacamino Svizzero.
- g. Emanazione, modifiche e abrogazione di mansionari principalmente per i settori con incarichi e compiti delegati.
- h. Elaborazione del rapporto annuale, conti annuali e preventivo nonché, se necessario, proposte per la fissazione della quota annuale dei membri all'indirizzo della Conferenza dei Presidenti di Spazzacamino Svizzero.
- i. Preparativi, convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero in collaborazione con la rispettiva organizzazione cantonale o regionale.
- j. Assicurarci che gli Statuti delle organizzazioni cantonali e regionali siano compatibili con gli Statuti di Spazzacamino Svizzero.
- k. Affiliazione di membri proposta da Spazzacamino Svizzero a un'associazione cantonale o regionale geograficamente valida, a condizioni che essa sia d'accordo.
- l. Esclusione di membri di associazioni cantonali o regionali che sobillano contro Spazzacamino Svizzero.
- m. Decisione sull'adesione o affiliazione ad altre associazioni e organizzazioni nonché designazione delle rispettive delegazioni di Spazzacamino Svizzero.
- n. Elaborazione e approvazione dei rispettivi mansionari dei responsabili dei settori dell'Associazione nonché membri del Comitato centrale, delle commissioni

specializzate, dei gruppi di lavoro e del Segretario generale. Nei suddetti mansionari sono definite le competenze finanziarie dei funzionari responsabili, principalmente le uscite e le spese fisse e quelle uniche.

- o. Determinazione degli importi per gli indennizzi delle commissioni specializzate di Spazzacamino Svizzero.
- p. Nomina del Segretario generale di Spazzacamino Svizzero.
- q. Elezione del caporedattore o del co-redattore dell'organo ufficiale di stampa di Spazzacamino Svizzero.
- r. Decisione sulla pubblicazione nel giornale "Spazzacamino svizzero" di testi e annunci di dubbia provenienza tecnica, specialistica o morale.
- s. Elezione dei rappresentanti di Spazzacamino Svizzero nel Consiglio di fondazione della cassa della previdenza del personale.

Art. 18 Delegazione della gestione amministrativa e Regolamento d'organizzazione

1 Il Comitato centrale ha la facoltà di delegare in ogni momento, l'insieme oppure solo una parte della gestione amministrativa di Spazzacamino Svizzero.

2 Il Comitato centrale elabora un mansionario che regola la gestione amministrativa, la quale compete ai differenti posti di lavoro, nonché i relativi compiti e resoconti.

Art. 19 Quorum e deliberazione

1 Il Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero è abilitato a prendere delle decisioni solo in presenza della maggioranza dei suoi membri (quorum).

2 Se il quorum non viene raggiunto allora va convocata una nuova seduta che questa volta, indipendentemente dal numero di presenze, potrà deliberare.

3 In caso di parità di voto, sarà il voto del Presidente centrale quello decisivo.

4 Decisioni prese in seguito a una consultazione scritta per mezzo di circolari, sono ammissibili nella misura in cui tutti i membri del Comitato centrale siano d'accordo con questa deliberazione.

Art. 20 Diritto di firma

1 Il Comitato centrale regola il diritto di firma di Spazzacamino Svizzero e veglia sulle relative trascrizioni necessarie nel Registro di commercio.

2 I membri del Comitato centrale e il Segretario generale di Spazzacamino Svizzero hanno il diritto di firma collettiva a due.

C. Conferenza dei Presidenti

Art. 21 Composizione, costituzione e convocazione

1 La Conferenza dei Presidenti di Spazzacamino Svizzero è composta dai presidenti delle associazioni cantonali e regionali nonché dai presidenti delle commissioni permanenti.

2 Il Comitato centrale e il Segretario generale di Spazzacamino Svizzero partecipano alla Conferenza dei Presidenti con la sola mansione di voce consultativa.

3 La presidenza della Conferenza dei Presidenti è assunta dal Presidente centrale di Spazzacamino Svizzero, in caso di impedimento, subentrerà il vice-presidente. Se necessario potrà essere eletto anche un presidente di giornata.

4 La Conferenza dei Presidenti è convocata almeno due volte l'anno (primavera e autunno), e secondo occorrenza, dal Presidente centrale di Spazzacamino Svizzero, in caso di impedimento lo farà il vice-presidente.

Art. 22 Compiti e deliberazione

1 La Conferenza dei Presidenti è l'anello di congiunzione tra Spazzacamino Svizzero e le associazioni cantonali e regionali. Essa assume il ruolo di organo di consultazione e di decisione nel quadro dei compiti a lei assegnati.

2 Essa fissa, su raccomandazione del Comitato centrale di Spazzacamino Svizzero l'importo degli indennizzi per i membri del Comitato centrale e l'aliquota contributiva della CIM.

3 Essa emana e modifica il Regolamento d'organizzazione e le competenze finanziarie, il Regolamento d'affiliazione, il Regolamento di gestione nonché il Regolamento CIM.

4 Essa esprime il proprio parere sul preventivo di Spazzacamino Svizzero dell'anno seguente e raccomanda la sua approvazione o meno all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

5 Essa approva le quote straordinarie dei membri proposte dal Comitato centrale, se una situazione finanziaria particolare lo esige.

6 Essa può esercitare il diritto di proposta e di presentare istanza agli indirizzi degli organi competenti di Spazzacamino Svizzero.

7 In casi urgenti, essa può prendere decisioni di cui dovrà render conto in seguito all'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero.

8 In presenza di decisioni imperative e/o definitive soltanto i Presidenti delle associazioni cantonali e regionali o i loro rappresentanti esprimono un voto per ciascuno. In caso di votazioni consultative, tutti i Presidenti e i loro rappresentanti nonché i membri del Comitato centrale hanno anch'essi un voto ciascuno.

9 Le competenze finanziarie della Conferenza dei Presidenti sono stipulate nel Regolamento d'organizzazione.

D. Commissione di gestione

Art. 23 Elezione, durata dei mandati e costituzione

1 L'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero elegge la commissione di gestione per un periodo di quattro anni. La rielezione è ammessa; bisogna tener presente che la durata massima dei mandati è di 12 anni.

2 La commissione di gestione è composta da un Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero.

Art. 24 Compiti e competenze

1 La commissione di gestione controlla l'adempimento dei doveri e il raggiungimento degli obiettivi del Comitato centrale in funzione delle indicazioni dettate dal modello-guida e delle decisioni dell'Assemblea dei delegati e della Conferenza dei Presidenti di Spazzacamino Svizzero.

2 La commissione di gestione può accedere a tutti i dossier e documenti di Spazzacamino Svizzero.

3 Essa presenta il suo rapporto alla Conferenza dei Presidenti e all'attenzione dell'Assemblea dei delegati e propone se necessario le misure necessarie da adottare.

4 Le competenze finanziarie della commissione di gestione sono stipulate nel Regolamento d'organizzazione.

E. Ufficio di revisione

Art. 25 Elezione e durata del mandato

1 L'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero elegge, per un periodo di un anno, un Ufficio di revisione indipendente. La sua rielezione è ammissibile a piacere.

2 L'Assemblea dei delegati può rinunciare all'elezione dell'Ufficio di revisione se Spazzacamino Svizzero non è soggetto alla revisione ordinaria, se la maggioranza dei delegati presenti non dà la sua approvazione e se Spazzacamino Svizzero non assume in media più di dieci impiegati a tempo pieno all'anno. Rinunciare è possibile anche nei successivi anni. Ogni membro ha però il diritto di richiedere una ristretta revisione dei conti annuali entro dieci giorni prima dell'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero. L'Assemblea dei delegati deve quindi eleggere un Ufficio di revisione ed è in grado di prendere decisioni ai sensi dell'articolo 13, soltanto quando verrà elaborato e presentato il rapporto del revisore dei conti (art. 69b CC).

Art. 26 Compiti e competenze

1 L'Ufficio di revisione controlla i conti annuali di Spazzacamino Svizzero secondo la legge e i principi riconosciuti dalla revisione dei conti.

2 Esso presenta il suo rapporto alla Conferenza dei Presidenti all'attenzione dell'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero inoltrando la corrispondente istanza.

3 L'Ufficio di revisione partecipa solitamente all'Assemblea ordinaria dei delegati di Spazzacamino Svizzero.

4. Le competenze finanziarie dell'Ufficio di revisione sono stipulate nel Regolamento d'organizzazione.

IV. TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 27 Tribunale arbitrale

1 Controversie giuridiche relative agli affari tra Spazzacamino Svizzero e i suoi membri, o tra le singole associazioni cantonali e quelle regionali sono, escludendo la giurisdizione ordinaria, portate davanti a un tribunale arbitrale composto da tre giudici il cui foro si trova presso il domicilio del Segretariato centrale di Spazzacamino Svizzero. Le decisioni arbitrali sono definitive. I ricorsi al Tribunale federale sono da trattare con riversa.

2 Ogni parte designa un arbitro. Gli arbitri appena designati eleggono a loro volta in tre giorni un presidente esterno e indipendente che deve avere una formazione di giurista e che, in caso di parità di voto, esprima il suo voto decisivo. Una eventuale scadenza di ricorso è salvaguardata se una delle parti designa all'altra, entro la scadenza, il suo arbitro inoltrando la propria requisitoria. La parte avversa designerà, a sua volta quindi entro 30 giorni, il proprio arbitro. In tal caso vengono applicate le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero.

V. FINANZE

Art. 28 Responsabilità per gli impegni verso l'Associazione

1 I membri non rispondono degli impegni finanziari di Spazzacamino Svizzero.

Art. 29 Entrate

1 Spazzacamino Svizzero si finanzia in prima linea con le quote ordinarie dei suoi membri, con la vendita di prodotti del settore commercio di Spazzacamino Svizzero, con i redditi di

affitto, con le entrate da corsi di formazione e perfezionamento, da donazioni e offerte nonché legati, ecc.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Pubblicazioni

1 Il Foglio ufficiale svizzero di commercio e il giornale professionale "Spazzacamino svizzero" sono gli organi ufficiali di stampa di Spazzacamino Svizzero.

2 Le comunicazioni ai membri di Spazzacamino Svizzero sono trasmesse per iscritto, per lettera, fax oppure via mail e / o mediante pubblicazione nel giornale di categoria, organo ufficiale di stampa di Spazzacamino Svizzero.

Art. 31 Modifiche agli Statuti

1 Le modifiche agli Statuti necessitano della maggioranza dei 2/3 dei voti.

Art. 32 Scioglimento di Spazzacamino Svizzero

1 La decisione di sciogliere Spazzacamino Svizzero necessita di una maggioranza di $\frac{3}{4}$ di tutti i voti dei delegati.

2 Nella misura in cui non viene designato alcun particolare liquidatore, è il Comitato centrale stesso di Spazzacamino Svizzero che al momento della decisione dello scioglimento dell'Associazione si fa carico della liquidazione.

3 Il ricavo derivante dalla liquidazione va erogato se possibile, a un'istituzione che opera nello stesso ambito con obiettivi identici o simili. A questo scopo il ricavo della liquidazione viene affidato a titolo fiduciario per la durata di tre anni, alla presidenza dell'Unione svizzera delle arti e dei mestieri. Se nel corso di questo periodo non sarà possibile istituire alcuna nuova forma associativa con simili obiettivi, il ricavo della liquidazione verrà distribuito ai membri attivi di Spazzacamino Svizzero (in funzione del numero dei membri raggruppati in ciascuna delle associazioni cantonali o regionali).

Art. 33 Disposizioni complementari / Regole di interpretazione

1 Nella misura in cui queste disposizioni non comprendono delle regolamentazioni particolari, vanno applicati i relativi articoli presenti nel Codice federale svizzero delle obbligazioni.

2 In caso di difficoltà di interpretazione, è la versione tedesca degli Statuti che fa testo nonché la relativa legge.

Art. 34 Entrata in vigore / Disposizioni transitorie

1 I presenti Statuti entrano in vigore a partire dalla loro approvazione in seno all'Assemblea dei delegati di Spazzacamino Svizzero in data 3 giugno 2017 a Neuchâtel. Tutte le disposizioni precedenti, regolamenti, direttive e altre regolamentazioni interne in contraddizione con i presenti Statuti, vengono abrogati a partire dalla data dell'entrata in vigore dei presenti, rispettivamente successivamente, ma al più tardi dopo una scadenza transitoria di 12 mesi.


Neuchâtel, 3 giugno 2017

Il Presidente centrale:



Marcel Cuenin

Il Segretario generale:



Stephan Gisi